

### 3. CESSIONE DI PARTECIPAZIONE RIVALUTATA NON ELUSIVA QUANDO L'OPERAZIONE NON È ASSIMILABILE AL "RECESSO TIPICO"

L'Agenzia delle entrate con la risposta a istanza di interpello n. 169 del 12 agosto 2024 ha affrontato la casistica di una Srl partecipata da 3 fratelli, uno dei quali intende cedere la propria partecipazione agli altri 2, che intenderebbero acquistarla per il tramite di 2 *holding* unipersonali neocostituite mediante conferimento delle loro partecipazioni già detenute.

L'istante si rivolge all'Agenzia delle entrate per il timore che l'operazione così configurata possa ricadere in fattispecie di abuso del diritto in quanto finalizzata ad acquisire un vantaggio fiscale. L'articolo 10-*bis*, comma 1, L. 212/2000 considera abusiva l'operazione che identifica e prova il congiunto verificarsi di 3 presupposti costitutivi:

- a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici anche non immediati realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- b) l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.

L'assenza di uno dei 3 presupposti costitutivi dell'abuso determina *ex lege* un giudizio di assenza di abusività.

L'Agenzia delle entrate precisa che l'operazione si configura lecita, in quanto non ha i presupposti del "recesso tipico" e nello specifico le 2 *holding* neocostituite provvederanno al pagamento del prezzo della partecipazione che sarà venduta dal socio uscente con mezzi propri e non con mezzi derivanti direttamente dalla stessa società partecipata.

Viene, inoltre, chiarito che altro elemento che qualifica l'operazione come lecita è la fuoriuscita a titolo definitivo del socio uscente (compresa la cessazione dell'incarico di amministratore, che ricopriva).

L'Agenzia delle entrate conclude affermando che non emergono elementi per ritenere che l'insieme delle operazioni descritte porti al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.